

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **34/1982** (ECLI:IT:COST:1982:34)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **ELIA** - Redattore: - Relatore: **ELIA**

Camera di Consiglio del **22/10/1981**; Decisione del **20/01/1982**

Deposito del **11/02/1982**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **15668**

Atti decisi:

N. 34

ORDINANZA 20 GENNAIO 1982

Deposito in cancelleria: 11 febbraio 1982.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 54 del 24 febbraio 1982.

Pres. e Rel. ELIA

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. GUGLIELMO ROEHRSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 25, comma quinto, d.P.R. n. 616 del

1977 e dell'art. 1 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, promossi con ordinanze emesse il 12 gennaio 1981 dal tribunale di Forlì nei procedimenti civili vertenti tra l'Istituto Santarelli di Forlì e il Comune di Forlì e tra l'Istituto S. Giuseppe e il Comune di Meldola, iscritte ai nn. 124 e 125 del registro ordinanze 1981 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 151 del 3 giugno 1981.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.

udito nella camera di consiglio del 22 ottobre 1981 il Giudice relatore Leopoldo Elia.

Ritenuto che il tribunale di Forlì, con ordinanze emesse il 12 gennaio 1981, ha sollevato questione di legittimità costituzionale: a) in riferimento agli artt. 76, 77, comma primo, 117, 118 e 38 della Costituzione, dell'art. 25, comma quinto, d.P.R. n. 616 del 1977 in quanto, col trasferire ai Comuni le funzioni, il personale e i beni delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) infraregionali, avrebbe ecceduto dalla delega conferita al Governo con legge n. 382 del 1975; b) in riferimento all'art. 38, ultimo comma, a Costituzione, dell'art. 1 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, in quanto, nell'ipotesi di reiezione della questione sub a), qualificando come enti pubblici tutte le istituzioni assistenziali, sottrarrebbe le stesse alla tutela predisposta nel senso che l'assistenza privata è libera.

Considerato che, con sentenza n. 173 del 1981 di questa Corte, è già stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 25, comma quinto, del d.P.R. n. 616 del 1977.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme Integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 76, 77, comma primo, 117, 118 e 38 della Costituzione con le ordinanze in epigrafe indicate - dell'art. 25, quinto comma, del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, già dichiarato illegittimo con la sentenza n. 173 del 1981.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 gennaio 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - EDOARDO VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.